

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Giugno 2026

Informative e news per la clientela di studio

Le news di giugno	2
In scadenza il diritto annuale CCIAA 2026	3
Le modifiche al concordato preventivo biennale	6
Rateazione dei debiti contributivi Inps – nuovo regolamento	8
Versamento imposte modello redditi 2026	11

I formulari operativi

Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili	13
---	----

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi	15
Il ravvedimento operoso dei versamenti erariali	20

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026	23
--	----

NEXUM NORD EST S.R.L.

Sede Legale: Via Giacinto Andrea Longhin, 11 – 35129 Padova

Sede Operativa: Piazza Adelaide Lonigo, 8/c – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Partita Iva e Codice Fiscale: 05485880289

Tel: 049 635513 – Fax: 049 634457 – 049 635652

Informative e news per la clientela di studio

CONTRIBUTI PUBBLICI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

Il decreto 84/2026 ha disciplinato il cosiddetto "contributo di entità significativa" a carico dello Stato, introducendo specifici obblighi di verifica e di comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari. I collegi sindacali e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese beneficiarie dal 1° gennaio 2025 dei contributi pubblici di ammontare superiore a euro 1.000.000 dovranno trasmettere al MEF una relazione contenente le modalità con cui sono stati utilizzati i contributi incassati. Ad oggi, si è ancora in attesa delle disposizioni attuative che stabiliscano la scadenza per l'invio della relazione al MEF riferita ai contributi di entità significativa incassati nel 2025.

(D.P.C.M. 84 del 26/03/2026)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti dei contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell'affidatario possono essere versati dal committente o dalla stazione appaltante ai fini di estinguere il debito altrui. Non è però ammesso l'utilizzo di crediti erariali in compensazione da parte del soggetto che effettua il versamento, in quanto è vietato il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

(Agenzia delle entrate, FAQ del 29/4/2026)

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER DEBITI CON ENTI LOCALI

È stata introdotta l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Sarà possibile presentare l'istanza di adesione alla rottamazione per tali casistiche a decorrere dal 15 settembre 2026.

(Art.10-quinquies, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026)

5 PER MILLE

Sono pubblicati e disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi2> gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille per il periodo di imposta 2025. La quota più consistente delle risorse, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli Enti del Terzo Settore. Alla ricerca sanitaria saranno invece destinati oltre 101 milioni di euro, mentre a quella scientifica più di 79 milioni. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche con oltre 21 milioni di euro, i Comuni con poco più di 17 milioni, gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici con oltre 3,5 milioni e gli Enti gestori delle aree protette con più di 761 mila euro.

(Agenzia entrate, Comunicato del 21/05/2026)

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start *up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (PMI innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali è stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2025 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2025.

Il calcolo del diritto annuale

Con Decreto datato 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha attuato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028 destinato al finanziamento di progetti strategici.

Le imprese che abbiano già provveduto, entro il 28 aprile 2026, al versamento del diritto annuale 2026 senza la maggiorazione del 20%, potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 senza sanzione e interessi.

Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

In virtù della proroga concessa dal D.L. 89/2026 in vigore dal 23/05/2026, per i soggetti ISA il pagamento viene differito al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione ed entro il 20 agosto maggiorando le somme da versare dello 0,80% di interesse corrispettivo.

Per i soggetti non rientranti nella citata proroga, la scadenza resta fissata ordinariamente al 30 giugno 2026, termine differibile al 30 luglio con maggiorazione.



Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53 euro	11 euro
Società semplici agricole	60 euro	12 euro

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	66 euro
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2024 ai fini Irap		
Fatturato		Aliquote
Da euro	A euro	
0	100.000 euro	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000 euro	0,015%
oltre 250.000	500.000 euro	0,013%
oltre 500.000	1.000.000 di euro	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000 di euro	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000 di euro	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000 di euro	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2025. Una volta effettuato il conteggio, l'importo "finale" del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla Provincia, l'anno di riferimento 2026 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;
- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 – 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

Informative e news per la clientela di studio

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – NUOVO REGOLAMENTO

Con la Circolare n. 60/2026, l'Inps ha illustrato il nuovo **Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge**, adottato con delibera del CdA n. 20/2026 in attuazione dell'articolo 23, L. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. Il nuovo testo **abroga e sostituisce** la disciplina previgente (determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive). Le novità più rilevanti riguardano l'innalzamento ordinario a **60 rate mensili**, l'introduzione della **seconda dilazione**, una specifica disciplina per i casi di **crisi e insolvenza** e nuove regole stringenti sulla **regolarità contributiva corrente**.

Soglie e numero massimo di rate

Importo del debito contributivo	Rate massime	Organo decisionale
Fino a € 500.000	36 rate mensili	Direttore provinciale / di Filiale
Oltre € 500.000	60 rate mensili	Direttore regionale / di Coordinamento metropolitano

Il limite di 36 o 60 rate costituisce il *tetto massimo*: la Struttura territoriale, in sede istruttoria, determina il numero effettivo tenendo conto della tipologia di contribuente, dell'entità dell'esposizione e della situazione contributiva pregressa.

Debiti rateizzabili

Sono dilazionabili tutti i debiti per contributi e sanzioni civili **non ancora affidati all'Agente della riscossione** (cioè per i quali non è stato formato l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010), nonché quelli in carico agli uffici legali dell'Istituto. Il contribuente deve presentare **un'unica domanda**, riferita all'intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico e del Fondo clero, gestibili in via autonoma). La domanda si fonda sulle evidenze elaborate dalla procedura **Ve.R.A.** (Verifica Regolarità Aziendale).

Seconda dilazione

È espressamente ammessa la possibilità di accedere a un **secondo piano di dilazione** in costanza di un piano già in corso, per regolarizzare partite emerse successivamente o la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda, nei medesimi limiti di importo e di rate. La concessione è preclusa se nei **6 mesi precedenti** sono stati adottati provvedimenti di revoca su una qualsiasi

Gestione del contribuente. La presenza di **due dilazioni attive** impedisce l'accesso a un'ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di una delle due.

Dilazione e procedure di regolazione della crisi

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (CCII) determina la **decadenza dalle dilazioni in corso**; i crediti residui confluiscono nella procedura. Tuttavia, in caso di **accordo di ristrutturazione** (articoli 57, 60, 61 e 63, CCII), **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (art. 64-bis) o **concordato preventivo in continuità** (art. 84) con trattamento dei crediti contributivi ex art. 88, è possibile ottenere la dilazione per i **debiti maturati successivamente all'omologazione**, fermo il regolare adempimento del piano omologato.

Presentazione della domanda e tempi

- **Domanda** esclusivamente telematica tramite **Cassetto Previdenziale del Contribuente** (anche per il tramite di intermediario abilitato).
- Istruttoria fino a **10 giorni di calendario**; ulteriori **10 giorni** per il pagamento della prima rata. Termine complessivo del procedimento: **20 giorni**.
- Il pagamento della **prima rata** entro il termine indicato vale come **accettazione** del piano di ammortamento; il mancato o parziale pagamento comporta l'annullamento del provvedimento e i debiti **non possono essere riproposti** in una nuova istanza.
- **Non è ammesso** il pagamento delle rate mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).

Mantenimento del beneficio e cause di revoca

Per conservare la dilazione il contribuente deve garantire **contemporaneamente**:

- puntuale pagamento delle rate alle scadenze del piano di ammortamento;
- **regolare versamento della contribuzione corrente** a tutte le Gestioni INPS, alle ordinarie scadenze di legge.

La revoca è disposta in caso di mancato o parziale pagamento di **tre rate mensili successive alla prima**, anche non consecutive, ovvero, in presenza di un numero inferiore di rate omesse, decorsi **30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata**. L'omissione della contribuzione corrente, se non sanata con la seconda dilazione, comporta anch'essa la revoca, **anche se le rate sono regolarmente versate**. In caso di revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all'Agente della riscossione tramite avviso di addebito.



Azione richiesta – Dilazioni già in corso

Le imprese con **dilazioni presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso** alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la **rideterminazione del numero di rate** secondo la nuova disciplina più favorevole.

L'istanza va trasmessa **entro 30 giorni** dalla pubblicazione (termine: **20 giugno 2026**) tramite Cassetto Previdenziale ☒ Comunicazione Bidirezionale ☒ oggetto «Recupero del Credito» / «Dilazioni Amministrative», indicando data della domanda originaria, nuovo numero di rate e Gestioni coinvolte. Presupposto: regolare pagamento della dilazione in corso e della contribuzione corrente.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate **dal 21 maggio 2026** (data di pubblicazione della circolare). Per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso, si applica la disciplina di maggior favore con possibilità di rideterminazione del numero di rate, come sopra indicato.

Indicazioni operative dello Studio

- **Mappatura** delle dilazioni INPS attualmente in essere e valutazione caso per caso dell'opportunità di presentare istanza di rideterminazione delle rate entro il **20 giugno 2026**.
- **Verifica preventiva** della posizione Ve.R.A. e definizione delle partite ancora aperte (VIG, note di rettifica, diffide, eccedenze) **prima** dell'invio della domanda, per evitare contestazioni dell'estratto debitorio.
- **Pianificazione finanziaria** della prima rata e della contribuzione corrente in scadenza nei 20 giorni successivi alla domanda: la mancata copertura comporta annullamento del piano e impossibilità di riproporre i debiti.
- Per imprese in difficoltà strutturale, **valutazione integrata** dello strumento dilazione con gli istituti del Codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano omologato, concordato in continuità).